

## ***Causa Paul Getty Trust e altri c. Italia - Prima sezione - sentenza 2 maggio 2024 (ricorso n. 35271/19)***

**Beni culturali – Confisca di beni culturali illecitamente esportati – Diritto di proprietà – Violazione dell’art. 1 Protocollo 1 – Non sussiste.**

**Non viola l’art. 1 Protocollo 1 la confisca ordinata dal giudice italiano (ai sensi dell’art. 174 del codice dei beni culturali, oggi art 518-duodevicies c.p.), se oggetto della confisca sia una statua greca del IV secolo a. C., rinvenuta in acque internazionali da nave italiana e, successivamente, trafugata in Germania e acquistata da un soggetto statunitense, il quale abbia comunque tratto profitto dal reato.**

**Fatto.** La vicenda ha origine assai risalente e tortuosa<sup>1</sup>. Nel 1964, pescatori italiani della costa adriatica (non distante da Pedaso, oggi in provincia di Fermo) issarono dai fondali marini a bordo del loro peschereccio un reperto, dall'aspetto antico e rivestito di materiale algoso. Lo sbarcarono nel porto Carrara, frazione di Fano.

Qui il reperto - che si era rivelata una statua in bronzo di un giovane atleta, attribuibile allo scultore del IV secolo a. C. Lisippo - fu preso in consegna da tre uomini (P. B., F.B. e G.B.) i quali poi lo portarono a Gubbio (Perugia) a casa di G.N. Nel corso del 1965, della statua si persero le tracce.

Sia i tre consegnatari della statua nelle Marche sia G.N. furono quindi tratti a processo per la violazione della legge n. 1089 del 1939 (oggi, come noto, sostituita dal codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004). In primo grado furono assolti, a motivo che non era provato che la statua fosse stata trovata in acque territoriali italiane e che, quindi, ricadesse nel patrimonio indisponibile dello Stato; né sussistevano prove sufficienti circa la condotta degli imputati; viceversa, in appello, i primi tre imputati furono condannati per ricettazione e G.N. per favoreggiamento personale; ma nel 1968, la Cassazione cassò con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Perugia, la quale (nel 1970) assolse tutti gli imputati (v. n. 14 della sentenza).

Tra il 1972 e il 1973 si svolse un'intricata successione di eventi a Monaco di Baviera: sarà sufficiente segnalare che tale H. H., un commerciante d'arte, intavolò una trattativa con Paul Getty per la vendita della statua mentre le autorità italiane, appreso della riapparizione del reperto in Germania, avevano inoltrato alla polizia tedesca domanda di aiuto nell'ambito della cooperazione giudiziaria allora vigente. Nondimeno, H.H. - pur consapevole delle interlocuzioni tra polizia italiana e tedesca - formulò l'offerta di vendita a Getty per 4 milioni di dollari. Se nel 1976 Getty venne a morte, il *Trust* che amministrava i suoi siti museali (tra cui la Villa di Malibù, in California) accettò l'offerta, acquistò la statua nel luglio 1977 e la trasferì negli Stati Uniti, dove è rimasta da allora a oggi.

Negli anni successivi, le autorità amministrative e giudiziarie italiane esperimentarono ulteriori tentativi di recuperare la statua ma senza apprezzabili risultati. Senonché, nel 2006, nuove conferme circa l'arrivo illecito del bronzo negli USA emersero da un'intervista data al *Los Angeles Times* dal direttore del *Metropolitan Musuem* di New York (v. 66 della sentenza).

Ne seguì l'apertura di un procedimento penale per la confisca della statua (ai sensi dell’art. 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, disposizione sostituita dall’art. 518-duodevicies del codice

---

<sup>1</sup> La vicenda ha avuto larga eco giornalistica: v., per esempio: M. CASTELLANETA, “*Getty restituisca all’Italia la statua greca*”, nel *Sole-24 ore*, 3 maggio 2024, pag. 32 e A. DE NICOLA, *L’atleta vittorioso restituito all’Italia grazie all’Europa*, nella *Stampa*, 6 maggio 2024, pag. 21.

penale, introdotto con la legge n. 22 del 2022): lo chiese il sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro al GIP. Quest'ultimo - se in un primo tempo aveva respinto la richiesta di sequestro del p.m. - in un secondo momento (sull'incidente di esecuzione del medesimo p.m.) aveva ordinato la confisca (nel 2010). Il ragionamento seguito dal giudice consisteva essenzialmente nel fatto che - pur se asseritamente ritrovato in acque internazionali - il reperto era stato caricato su un natante italiano. E per il codice della navigazione (art. 4) conforme al diritto internazionale del mare, una nave è territorio del Paese la cui bandiera essa batte. Sicché nessun dubbio poteva e può sussistere circa l'appartenenza della statua al patrimonio artistico italiano. In secondo luogo, le traversie delle trattative tra H.H., da un lato, e Getty e il *Trust*, dall'altro, denotavano che le parti in causa sapevano dei sospetti d'illiceità della provenienza della statua. Da questo punto di vista, il *Trust* non poteva dirsi terzo in buona fede rispetto al reato da cui proveniva la cosa sottoposta a confisca.

Il *Trust* del Getty Villa impugnò la confisca in Cassazione.

Nel frattempo, era stata sollevata questione di legittimità alla Corte costituzionale in ordine al profilo che l'esame delle confische si teneva in camera di consiglio anziché in pubblica udienza. La Corte costituzionale - con la sentenza n. 97 del 2015 dichiarò la disposizione incostituzionale per quell'aspetto. Sicché il procedimento sulla statua dovette riprendere da capo, ma - con decisione adottata nel 2018 - il GIP di Pesaro confermò la confisca. Impugnata la decisione in Cassazione, quest'ultima rigettò il gravame nel 2019.

I successivi tentativi delle autorità italiane di far eseguire la misura della confisca fallirono. Nel frattempo sia il *Trust* sia i suoi singoli membri adirono la Corte EDU per violazione dell'art. 1 Prot. 1.

**Diritto.** La difesa italiana nel giudizio muove anzitutto una questione procedurale, in ordine alla qualità di vittime dei singoli membri del *Trust*, soprattutto quelli che erano subentrati più di recente a quelli cessati.

La Prima sezione della Corte accoglie l'eccezione, dichiarando privi di legittimazione attiva i singoli membri del *Trust*, in quanto non "proprietari" del bene rispetto a cui si invoca la violazione dell'art. 1 Prot. 1. Resta quindi ammesso, come parte ricorrente, il solo *Trust* del Getty Villa.

La Corte EDU però non ritiene violato il parametro.

L'art. 1 Prot. 1 infatti consente la compressione del diritto di proprietà (e, in generale, delle poste patrimoniali private) in presenza di ragioni di pubblica utilità e nei casi previsti dalla legge.

A quest'ultimo proposito, la Corte ravvisa che il requisito della previa disposizione di legge sussista, stante la successione di leggi dall'art. 66 della legge n. 1089 del 1939 fino all'art. 174 del codice dei beni culturali applicato nel caso di specie (e oggi all'art. 518-*duodevicies* c.p.) (v. n. 299 della sentenza).

La sentenza dedica passaggi specifici al profilo inerente all'estraneità fattuale del *Trust* all'illecito penale commesso da chi ha ricettato la statua e all'intervenuta prescrizione del reato. Su questi aspetti, la Corte:

- a) richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 2 del 1987, afferma che il soggetto estraneo al reato è colui che non solo non abbia partecipato alla condotta illecita ma non ne abbia nemmeno tratto profitto e non possa essergli addebitato un difetto di vigilanza (v. sentenza n. 2 del 1987, punto 6 del *Considerato in diritto*). Da questo punto di vista, la Corte considera non solo che il *Trust* abbia tratto profitto dal reato ma - nell'acquistare la statua - esso sia stato quantomeno incauto (v. n. 390);

b) anche richiamando il precedente *GIEM e altri c. Italia* del 2018 (sul seguito del quale v. *retro* in questo *Quaderno*) esclude che la confisca artistica violi l'art. 7 CEDU in punto di riserva di legge e di divieto d'irretroattività della sanzione penale (v. nn. 312-313).

Quanto all'interesse dell'Italia a mantenere integro il proprio patrimonio culturale, la Corte non nutre dubbi (v. n. 360), anche rispetto allo specifico della statua di Lisippo qui in questione (v. n. 356).

In definitiva, la Prima sezione respinge il ricorso; il *Getty Trust* ha però tempo fino al 2 agosto 2024 per domandare il rinvio alla *Grande Chambre*.